

## La Posta elettronica certificata (PEC) diventa obbligatoria

L'art.16 del D.L. 185/2008 introduce importanti novità in tema di Posta Elettronica Certificata (PEC).

Nel dettaglio è previsto:

1. Obbligo per le costituenti imprese in forma societaria di indicare il proprio indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) nella domanda di iscrizione al Registro delle Imprese. Il software **FEDRAPlus vers. 6** (<https://webtelemaco.infocamere.it/nwfd/fedraplus6.html>) contiene già l'apposito campo. Coloro i quali utilizzassero ancora le vecchie versioni del software, indicheranno l'indirizzo di Posta Elettronica Certificata - PEC - allegando il modello "**XX – NOTE DELLA PRATICA**".

Le imprese invece già costituite in forma societaria hanno 3 anni di tempo per adempiere al relativo obbligo.

2. I professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato hanno l'obbligo di comunicare ai rispettivi ordini o collegi il proprio indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) entro 1 anno. Gli indirizzi comunicati saranno resi consultabili in via telematica attraverso apposito elenco curato dai relativi Ordini o Collegi.

L'iscrizione dell'indirizzo di posta elettronica certificata nel Registro Imprese e le sue successive eventuali variazioni sono esenti dall'imposta di bollo e dai diritti di segreteria.

Le amministrazioni pubbliche istituiscono una casella di posta certificata per ciascun registro di protocollo e ne danno comunicazione al Centro Nazionale per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione (CNIPA), che provvede alla pubblicazione di tali caselle in un elenco consultabile per via telematica (<http://indicepa.gov.it/>), senza oneri a carico della finanza pubblica.

Le comunicazioni tra i soggetti della Pubblica amministrazione possono essere inviate attraverso la posta elettronica certificata, senza che il destinatario debba dichiarare la propria disponibilità ad accettarne l'utilizzo. La consultazione per via telematica dei singoli indirizzi di posta elettronica certificata nel registro delle imprese o negli albi o elenchi avviene liberamente e senza oneri, mentre l'estrazione di elenchi di indirizzi è consentita alle sole pubbliche amministrazioni per le comunicazioni relative agli adempimenti amministrativi di loro competenza.